

CON. I.S.A. "VALLE DI SUSÀ"

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL CONSORZIO

NR. 55/2014 Ufficio Personale

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DELL'ASSISTENTE SOCIALE CROCI VALENTINA CAT D, POSIZIONE ECONOMICA D. 1, IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO NELLE MORE DELL'ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

Con i poteri :

- dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- dell'art. 17 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165;
- dell'art. 27 del vigente Statuto Consortile;

richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 5/A/2014 del 28/03/2014 con la quale si approvavano il Bilancio di Previsione 2014, il Bilancio Pluriennale 2014/2016 e la Relazione Previsionale Programmatica 2014/2016 ;

richiamato il proprio provvedimento n. 137 del 11/11/2013 con il quale è stato disposto il collocamento a riposo della dipendente Rossetto Giaccherino Daniela , Assistente Sociale Coordinatore , cat. D posizione economica D4, a decorrere dal 16/05/2014;

considerato che per gli Enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno permane la specifica disciplina posta dall'art. 1, comma 562, della legge 296/2006, che impone di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, impedendo, pertanto, l'immediato turn over del posto resosi vacante;

attesa la necessità di procedere ad una assunzione a tempo determinato per l'urgente e indifferibile sostituzione di personale cessato dal servizio al fine di non recare pregiudizio alla regolarità di funzionamento del polo territoriale cui la dipendente dimissionaria era assegnata, come si evince dalla relazione del competente Responsabile d' Area,agli atti;

richiamato l'art. 1 del D.lgs 368/2001, novellato dal D.L 112/2008, che prevede il ricorso al lavoro flessibile a tempo determinato per esigenze riconducibili a ragioni tecniche ,produttive, organizzative o sostitutive anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro;

richiamato l'art 36, comma 2, del D.lgs 165/2001 e s.m.i che prevede che, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

richiamato l'art. 9, comma 28, del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge 183 del 12

novembre 2011(legge di stabilità per il 2012) , che ha esteso agli enti locali un limite di spesa prevedendo la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato , con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altri rapporti di lavoro flessibile nel limite del 50% della spesa sostenuta, per le medesime finalità, nell'anno 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 3/2013 del 21/01/2013 avente ad oggetto : “ Modifica al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consorzio. Limiti alla spesa per i contratti di lavoro di natura temporanea o con rapporto di lavoro flessibile- determinazioni” con la quale si prevede che: *“al fine di salvaguardare particolari esigenze operative, il vincolo di cui all'art 9, comma 28, del DL 31 maggio 2010 n 78, convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge 183 del 12 novembre 2011(legge di stabilità per il 2012), può essere suscettibile di adattamento nei seguenti casi :*

-sostituzione di personale assente per cause non dipendenti dalla volontà dell'ente per le quali non vi è incremento di spesa (es aspettative dal servizio, sostituzione di personale cessato dal servizio nelle more dell'esperimento della procedura di assunzione) (omissis)”

attesa la necessità di procedere ad una assunzione a tempo determinato per l'urgente e indifferibile copertura del posto resosi vacante a seguito del pensionamento dell'Assistente Sociale Daniela Rossetto Giaccherino, in quanto la normativa in vigore non consente un'immediata assunzione a tempo indeterminato;

richiamata la propria determinazione n 160 del 17/11/2010 con la quale si approvava la graduatoria di merito relativa alla selezione pubblica per la copertura di un posto a tempo indeterminato di Istruttore Direttivo Assistente Sociale;

atteso che la suddetta graduatoria può essere utilizzata anche per l'eventuale assunzione a tempo determinato di altre unità di personale nei casi previsti dal vigente CCNL Comparto Regioni /Autonomie Locali e da altre disposizioni legislative ;

dato atto che la validità della suddetta graduatoria è prorogata fino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell' art 4, comma 4, del DL 31/08/2013 n 101,convertito in legge 30 ottobre 2013 n 125;

richiamato l'art 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001, novellato dall'art 4 del DL 101/2013 che testualmente recita: *“(omissis) Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”;*

ritenuto di procedere allo scorrimento di tale graduatoria, al fine di individuare il contraente per la copertura del posto vacante, a decorrere dal primo posto utile, che risulta essere il quinto in graduatoria;

dato atto che la concorrente che si è classificata al 5° posto della graduatoria, l'Assistente Sociale Majero Cristina Ida, ha rinunciato formalmente alla proposta di assunzione a tempo determinato con lettera prot. n 622 del 28/01/2014;

acquisita, viceversa, la disponibilità dell' Assistente Sociale Croci Valentina (lettera prot. 672 del 30/01/2014), atteso che la stessa si colloca al 6° posto della graduatoria di merito di che trattasi;

evidenziato altresì che tale assunzione non genera una nuova spesa aggiuntiva rispetto a quella già consolidata e costante nel tempo ma ha carattere sostitutivo;

dato atto che viene naturalmente rispettato il vincolo imposto dall'art.1, comma 562, legge 27/12/2006 n. 296 (nella fattispecie il tetto di spesa del personale per l'anno 2013 non deve

superare quello relativo al personale dell'anno 2008), in quanto si tratta di una spesa di personale in posizione economica D1, a fronte di una spesa di personale in posizione D4 giuridica e con anzianità dal 01/01/1985, generando , pertanto, un'economia mensile di € 603,47 (inclusi oneri a carico del Datore di lavoro);

dato atto che è altresì garantito il rispetto del parametro sancito dal comma 7, art.76 del DL 25/06/2008 n 112, convertito con modificazioni, dalla legge 06/08/2008 n. 133, vale a dire l'incidenza delle spese di personale non è superiore al 50% (percentuale così modificata dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214) delle spese correnti, (nella fattispecie 24,15% - dato ricavabile da Bilancio consuntivo anno 2013) ;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 16/12/2013 con la quale si è adempiuto all'obbligo di cui all'art. 16 della legge 183/2011 mediante ricognizione annuale della dotazione organica dell'Ente che non presenta esubero o eccedenza di personale, (senza tale adempimento non si sarebbe potuto instaurare alcun rapporto di lavoro con qualsivoglia tipologia di contratto pena la nullità dell'atto posto in essere) ;

considerato che viene rispettato anche il divieto di ricorrere al medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio, di cui all' art 49, comma 3 del DL 25/06/2012, convertito in legge 6 agosto 2008 n 133; infatti l'Assistente Sociale in questione ha avuto nel quinquennio un solo altro rapporto di lavoro con il Consorzio per il periodo 10/01/2012 – 31/12/2012;

considerato che sussistono pertanto le condizioni legittimanti il ricorso alla tipologia di assunzione a tempo determinato;

visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.;

visto il D. Lgs. 06/09/2001 n. 368 e s.m.i.;

visto l'art. 1, comma 562, legge 27/12/2006 n. 296, integrato dall'art. 3, comma 121, della legge n. 244 del 24/12/2007 e modificato dall' art. 76, comma 2, della legge 133/2008;

visto il D.L. 31/05/2010 n 78 convertito, con modificazioni ,nella Legge 30/07/2010 n. 122;

visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni/Enti Locali;

visto il vigente Regolamento Consortile sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

dato atto che è stata preventivamente verificata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

- 1)** di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2)** di assumere a tempo determinato e pieno l'Assistente Sociale CROCI VALENTINA, – Cat. D/D1 per il periodo dal 19/05/2014 al 31/12/2014 in sostituzione di personale

cessato dal servizio nelle more dell'esperimento della procedura di assunzione a tempo indeterminato;

- 3) di dare atto che vengono rispettati i peculiari vincoli assunzionali in materia ed in particolare :
- il vincolo imposto dall'art.1, comma 562, legge 27/12/2006 n. 296 (nella fattispecie il tetto di spesa del personale per l'anno 2013 non deve superare quello relativo al personale dell'anno 2008): in effetti si tratta di una spesa di personale in posizione economica D1, a fronte di una spesa di personale in posizione D4 giuridica e con anzianità dal 01/01/1985, generando , pertanto, un'economia mensile di € 603,47 (inclusi oneri a carico del Datore di lavoro);
 - parametro sancito dal comma 7, art.76 del DL 25/06/2008 n 112, convertito con modificazioni, dalla legge 06/08/2008 n. 133, vale a dire l'incidenza delle spese di personale non è superiore al 50% (percentuale così modificata dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214) delle spese correnti, (nella fattispecie 24,15%- dato ricavabile da Bilancio consuntivo anno 2013) ;
 - è stata adottata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 16/12/2013 con la quale si è adempiuto all'obbligo di cui all'art. 16 della legge 183/2011 mediante ricognizione annuale della dotazione organica dell'Ente che non presenta esubero o eccedenza di personale
- 4) di demandare la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno al contratto individuale di lavoro;
- 5) di dare atto che la spesa per l'assunzione di che trattasi trova copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione 2014 al Tit 1, Funz 10, Serv 04, Int 01(cap 950) relativo alle spese per il Servizio Sociale Professionale e non comporta oneri economici aggiuntivi,bensì genera un'economia.

Susa, lì 07/05/2014

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
F.to Anna BLAIS

AP
O:\DOCUMENTI_FRANCESCA\ARCHIVIO\DETERMINE\2014\CROCI 2014.doc